



Roma, 22/12/2025

Ufficio: DAR/AB

Protocollo: 202511029/A.G.

Oggetto: **TAR LAZIO sentenza n. 22621/2025- Farmacia dei servizi.**

Circolare n. 15646

Sito si

8.3

IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Il TAR LAZIO, con la sentenza n. 22621 del 15 dicembre 2025, conferma la legittimità della disciplina in materia di servizi in farmacia.***

Si informa che il TAR Lazio, Sezione III quater, con sentenza n. 22621/2025, pubblicata il 15 dicembre u.s. ([clicca qui](#)), ha respinto il ricorso presentato da alcuni laboratori e centri diagnostici privati per l'annullamento della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19 giugno 2025, n. 461, avente per oggetto l'avvio della sperimentazione Farmacia dei servizi, con aggiornamento del Cronoprogramma Operativo di cui alla Deliberazione del 6 febbraio 2025, n. 48, e approvazione dello schema "Protocollo Attuativo della Farmacia dei Servizi - Prestazioni di Telemedicina".

In primo luogo, i Giudici hanno ritenuto opportuno ripercorrere il quadro normativo in materia partendo dalla l. n. 53 del 2009, passando dal d.lgs. n. 159 del 2009, dai decreti attuativi del 2010, nonché dalle Linee Guida 2019 e dalla nuova Convenzione farmaceutica, sino ai provvedimenti regionali per arrivare ad affermare che la c.d. "Farmacia dei servizi" rappresenta una ulteriore fase nell'ambito del processo che ha visto nel tempo mutare il ruolo delle farmacie, le quali, "oltre a quello tradizionale di distribuzione di prodotti farmaceutici, hanno assunto quello nuovo di erogazione di prestazione e servizi sanitari".

I Giudici hanno poi aggiunto che “*l’obiettivo principale della Farmacia dei Servizi è quello di integrare la rete delle farmacie nell’ambito delle attività sul territorio del SSN, sulla base di nuove funzioni assistenziali erogate*”. In tal senso il TAR ha citato le sentenze del Consiglio di Stato n. 111 del 4 gennaio 2021 e della Corte costituzionale n. 66 del 7 aprile 2017.

Nella descrizione della farmacia dei servizi – la cui ratio per i Giudici “*si basa essenzialmente sulla qualità e peculiare affidabilità del servizio ch’esse offrono e sulla capillarità della presenza delle stesse nel territorio*” – il TAR Lazio ha chiarito che essa è “*oramai un perno centrale ed elemento fondamentale e integrante della complessiva assistenza sanitaria erogata dal SSN in quanto vero e proprio presidio di prossimità dello stesso*” e che “*lo svolgimento delle attività previste dalla disciplina della farmacia dei servizi, ivi compresa quella di somministrazione dei test, rientra tra le attività ordinarie della farmacia*”.

Inoltre, i Giudici hanno precisato che “*sin dall’entrata in vigore dei decreti attuativi del 2010 vi sono stati tentativi da parte di soggetti diversi di ostacolare la farmacia dei servizi attraverso la presentazione di numerosi ricorsi e, tuttavia, nessuno dei giudizi azionati dinanzi ai TAR si è concluso in senso favorevole alla parte ricorrente*”.

In merito alla censura relativa alla disparità di trattamento rispetto ai laboratori diagnostici accreditati dalla Regione Lazio per lo svolgimento di questo stesso tipo di esami, richiamando una sentenza del TAR Palermo, sez. 1, n. 882/2025, i Giudici hanno messo in evidenza che tra le farmacie e le strutture sanitarie accreditate disciplinate dagli artt. 6 bis e ss. del d.lgs. n. 502/1992 intercorrono insuperabili differenze, sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista delle attività svolte.

Le farmacie - che rappresentano il primo presidio di prossimità del SSN - hanno uno specifico regime concessorio e sono direttamente e stabilmente legate al SSN in forza della Convenzione nazionale alla quale devono necessariamente aderire per poter svolgere la loro attività. Lo specifico regime proprio delle farmacie copre tutte le attività che ivi si svolgono, comprese quelle legate alla farmacia dei servizi.

La peculiare posizione giuridica delle farmacie nel nostro ordinamento e la non assimilazione delle prestazioni rese nell’ambito della c.d. farmacia dei servizi a quelle rese dai professionisti sanitari rende giustificabili “*i diversi titoli di autorizzazione all’esercizio delle relative attività*” rispetto a quanto previsto per gli ambulatori medici (cfr. TAR Lazio, Sez. III quater, 20 febbraio 2012, n. 1701) ed esclude la sussistenza della dedotta violazione delle regole in materia di autorizzazione sanitaria e del procedimento di cui all’art. 8-sexies del D.lgs. n. 502/1992.

Pertanto, per quanto attiene alla violazione dei principi e delle regole a tutela della concorrenza, con conseguente disparità di trattamento, nella sentenza in oggetto è stato chiarito che “*deve essere ribadita la differenziazione tra le prestazioni della farmacia di servizi e dei laboratori di analisi che ne esclude in radice una possibile equiparazione*” e che “*la non omogeneità delle situazioni messe a confronto esclude che la lamentata diversità di disciplina dettata per le farmacie integri una lesione*

*dell'art. 3 della Costituzione, com'è noto configurabile, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento, solamente qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili.*

Per quanto riguarda specificatamente il profilo della concorrenza in relazione alla diversità dei costi sostenuti dalla diversa tipologia di struttura, in aggiunta a quanto sopra rilevato in ordine alla differenziazione sotto tutti i profili rilevati tra farmacie e strutture sanitarie, i Giudici hanno ribadito come gravino in capo alle farmacie tutta una serie di adempimenti e obblighi ai quali è sottoposta solo la farmacia e che rappresentano significativi oneri, anche economici, per le stesse.

A fronte, invece, di quanto dedotto dai ricorrenti in merito alla presunta attività diagnostica consentita dal Protocollo impugnato, i Giudici hanno segnalato che è espressamente prevista una fase formativa del farmacista ai fini di interesse e che nel Protocollo è espressamente disciplinato quali siano le attività che svolge il farmacista, il quale si limita ad effettuare attività preparatorie che consentono al dispositivo medico di effettuare l'esame previsto. Il farmacista si limita ad offrire un servizio, mentre gli è inibita l'attività di refertazione e diagnosi.

La farmacia non pone, pertanto, in essere prestazioni di tipo “diagnostico” e non svolge attività medica, proprio in quanto la diagnosi è compiuta a mezzo di un provider e a mezzo di attività di telemedicina. L'accuratezza diagnostica fa capo, pertanto, sempre a medici competenti.

Nella sentenza, infine, viene sottolineato come con la telemedicina “*vi è un potenziamento importante dell'offerta di servizi resi ai pazienti, anche in forza della capillarità della presenza delle farmacie, che potranno garantire questi servizi anche in zone disagiate, economicamente poco appetibili per gli ambulatori ricorrenti*”.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Andrea Mandelli)